



## **Allegato “A”**

### **STATUTO SOCIALE**

#### **ASSOCIAZIONE GIURISTI TERZO MILLENNIO**

**Art. 1.** - E' costituita l'Associazione culturale denominata "Associazione Giuristi Terzo Millennio" d'ora in avanti “A.G.T.M.” che è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

**Art. 2.** - L'Associazione A.G.T.M. è un'associazione culturale senza scopo di lucro che persegue le seguenti finalità:

- promuovere la diffusione della cultura giuridica quale strumento di pacifica convivenza attraverso l'incontro e lo scambio di esperienze tra gli studiosi e gli operatori del diritto;
- favorire gli studi e le ricerche delle varie branche del diritto;
- ideare e realizzare iniziative culturali e di formazione.

L'Associazione si pone come centro specializzato di ricerca e di aggiornamento nelle discipline giuridiche, prevedendo al riguardo l'organizzazione di varie attività su temi di attualità e di interesse per lo studioso del diritto.

**Art. 3.** - L'associazione A.G.T.M per il raggiungimento dei propri fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, diffusione di filmati, video e documenti multimediali, concerti, corsi divulgativi in presenza e on-line;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- attività di informazione: utilizzo di siti web e social media.

Per le finalità di cui sopra l'A.G.T.M. potrà stipulare accordi e convenzioni con persone fisiche e giuridiche, Associazioni, Enti, Istituzioni private e pubbliche.

**Art. 4.** - L'associazione A.G.T.M. è rivolta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Soci fondatori: hanno reso possibile la costituzione dell'associazione e sono indicati nell'atto costitutivo della stessa.

Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Soci onorari: persone o enti che abbiano contribuito con la loro opera o il loro supporto morale o economico a dare lustro all'associazione. Nominati con voto unanime dai componenti del consiglio direttivo, sono esonerati dal versamento di quote annuali e non hanno diritto al voto.

Le quote associative non sono rimborsabili.

**Art. 5.** - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci.

Contro il rifiuto di ammissione è ammessa la richiesta di riesame, entro 30 giorni, all'organo deliberante, o negli stessi termini proporre appello al collegio dei probiviri, qualora insediato.

**Art. 6.** - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri qualora insediato o in sua assenza azionando gli ordinari rimedi di legge.

**Art. 7.** - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

**Art. 8.** - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 9.** – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**Art. 10.** – Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Collegio dei revisori, a condizione che l'importo delle entrate annuali superi il valore di centomila euro;
- d) il Collegio dei probiviri, a condizione che il numero dei soci aventi diritto al voto sia di almeno duecento iscritti.

**Art. 11.** – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando ne ricorrano i presupposti.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

**Art. 12.** – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;

approva il bilancio preventivi e consuntivo;

approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

**Art. 13.** – Il consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

**Art. 14.** – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione A.G.T.M. si riunisce in media 2 (due) volte all'anno ed è convocato dal presidente o su richiesta motivata da almeno 2 dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

**Art. 15.** – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, in sua precaria assenza o in caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

**Art. 16.** – Al verificarsi della condizione di cui all'art.10 lettera e). Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

**Art. 17.** – Al verificarsi della condizione di cui all'art.10 lettera d). Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

**Art. 18.** – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

**Art. 19.** – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

**Art. 20.** – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.